

## **Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata**

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m. e i., espletata in modalità telematica, per l'affidamento della fornitura in noleggio full risk di un sistema RIS-PACS e relativi componenti, di un sistema cardiopacs e relativi componenti per la durata di anni 5 della fondazione PTV Policlinico Tor Vergata**

### **Schema Contratto**

#### **Allegato 3 al Disciplinare di gara**

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO FULL RISK DI  
UN SISTEMA RIS-PACS E RELATIVI COMPONENTI PER LA DURATA DI 5 ANNI  
SUDDIVISA IN 2 LOTTI

Lotto n. [\_\_\_\_\_]

CIG [\_\_\_\_\_]

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma Viale Oxford 81, in persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

\_\_\_\_\_, di seguito “FORNITORE”, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, REA n. \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, il quale interviene in forza dei poteri associati alla carica sociale;

PREMESSO CHE

- la Fondazione ha esperito la “Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m. e i., espletata in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura in noleggio full risk di un sistema RIS-PACS e relativi componenti, di un sistema cardiopacs e relativi componenti per la durata di anni 5, della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, suddivisa in 2 Lotti” indetta con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e ne ha disposto l’aggiudicazione con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto [ \_\_\_\_\_ ];
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 il Fornitore ha costituito garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_;
- il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e relativi allegati e negli eventuali chiarimenti - di cui ha dichiarato in sede di offerta di aver preso integrale conoscenza - definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni contrattuali e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

## **Articolo 1**

### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Bando di Gara, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla stazione appaltante, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica e la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Azienda sanitaria Policlinico Tor Vergata", di cui al DCA n. U00308 del 03/07/2015 e s.m.i., costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché al medesimo non materialmente allegati.

2. L'esecuzione del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi adottati dalla Fondazione, ovvero dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Amministrazione.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

## **Articolo 2**

### **Oggetto e valore del Contratto**

1. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento della fornitura in noleggio full

risk di un sistema RIS-PACS e relativi componenti, di un sistema cardiopacs e relativi componenti - nel prosieguo anche solo “fornitura” o “appalto” per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.

2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione ad eseguire le prestazioni, così come dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica e loro allegati, il tutto nei limiti dell’importo del valore economico complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa.

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni originariamente previste, fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, senza che l’aggiudicatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. In ogni caso la fondazione si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di sospendere l’acquisizione dei sistemi e dei relativi componenti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-informatico o per le esigenze operative del reparto utilizzatore.

### **Articolo 3**

#### **Utilizzo del Contratto**

1. Per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, il Fornitore si obbliga ad installare e configurare i sistemi descritti negli atti di gara e nell’offerta tecnica, esattamente nei luoghi indicati dalla Fondazione, eseguendo le attività secondo le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorative, nella propria Offerta tecnica, pena l’applicazione delle penali indicate negli atti di gara.

2. Lo svolgimento dell’attività si intende comprensivo di ogni onere e spesa sostenuta dal Fornitore.

3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione.

### **Articolo 4**

#### **Durata del contratto**

1. Il contratto avrà una durata di 60 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, dalla data del collaudo positivo delle apparecchiature hardware e software.

2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di modificarne gli effetti per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all’affidamento delle medesime prestazioni o prestazioni analoghe e qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia

della continuità del servizio/fornitura.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata pari a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

## **Articolo 5**

### **Installazione, configurazione e migrazione**

1. Le operazioni di installazione e configurazione dei sistemi devono avvenire entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto. In seguito alla sottoscrizione del contratto devono essere effettuate dal Fornitore le seguenti operazioni:

- installazione dei sistemi e configurazione delle componenti software necessarie alla messa in esercizio del sistema informatico Sanitario, effettuata a cura e spese del Fornitore, da personale tecnico specializzato del Fornitore nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. È obbligo del Fornitore adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità e la sicurezza degli addetti ai lavori, del personale del PTV e di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Sono a carico del Fornitore le verifiche di sicurezza (secondo la norma EN 61010-1 - CEI 66-5 e altre normative tecniche pertinenti eventualmente vigenti) e i controlli di qualità prestazionali e funzionali;
- migrazione dagli applicativi attualmente in uso rispetto a quelli oggetto del presente capitolato, da effettuarsi secondo le modalità in quest'ultimo descritte, nel termine di 6 mesi dalla data di avvio dell'attività.

## **Articolo 6**

### **Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica e loro allegati, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.

3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e da terzi autorizzati.

## Articolo 7

### Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico oltreché nella documentazione di gara tutta, la Ditta deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva l'Azienda Ospedaliera da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione della fornitura stessa.

2. La Ditta si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:

- garantire la regolarità e completezza della fornitura;
- eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico;
- manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante delle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità e, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Fondazione;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità in merito;
- informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione della fornitura circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
- assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione della fornitura, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento" dell'Azienda Ospedaliera, estesi per quanto compatibili,

per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione”;

- Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

## **Articolo 8**

### **Assistenza tecnica e manutenzione**

1. Sui sistemi e su tutte le componenti oggetto della fornitura, il Fornitore garantisce l'assistenza tecnica full-risk e manutenzione secondo termini indicati in Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativi.

## **Articolo 9**

### **Formazione del personale interno**

Il Fornitore effettua la formazione del personale interno secondo modalità e tempi proposti nell'Offerta Tecnica, fatte salve le prescrizioni minime indicate in Capitolato Tecnico.

## **Articolo 10**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

## **Articolo 11**

### **Corrispettivi contrattuali**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per l'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi complessivi indicati dal Fornitore nell'Offerta Economica. Il PTV

corrisponderà al Fornitore un canone mensile per tutta la durata dell'appalto a partire dalla data del collaudo positivo delle apparecchiature hardware e software offerte.

2. Al termine della durata dell'appalto - per ciascun Lotto - le apparecchiature hardware e software installate si intendono di proprietà del PTV senza dover corrispondere all'appaltatore alcun ulteriore onere.

2. I corrispettivi contrattuali si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono comprensivi di tutto quanto previsto nella documentazione di gara nonché di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, compresi quelli relativi alle spese di trasporto/consegna dei prodotti ed eventuali spese viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura.

3. I corrispettivi contrattuali sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori, non può vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione.

4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, eventualmente estesa; a partire dalla seconda annualità contrattuale ed al massimo una volta per ciascuna annualità, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi delle prestazioni da eseguire in maniera prevalente sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione stessa. Ai fini del calcolo della eventuale variazione dei prezzi si utilizza quale parametro di riferimento i prezzi standard rilevati dall'ANAC o, in mancanza gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati all'ISTAT. Se non disponibili, si applicano rispettivamente l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) e per la parte relativa ai costi della manodopera, le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al CCNL utilizzato per il calcolo dei costi della Manodopera. L'aggiudicatario dovrà eventualmente inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi. All'istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere obbligatoriamente allegata documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, tenuto conto della specificità del servizio fornito.

All'istanza, inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata corresponsione e/o riconoscimento di aiuti e/o finanziamenti da parte dello Stato, Enti Pubblici, Istituzioni europee per far fronte al dichiarato aumento dei prezzi.

La stazione appaltante, all’esito dell’istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni, provvederà ad aggiornare in aumento i prezzi originari di aggiudicazione nei limiti suddetti.

## **Articolo 12**

### **Fatturazione e pagamenti**

1. Si applica la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 e s.m.i., da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.

2 Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mensile mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford 81 00133 ROMA – codice fiscale 97503840585 – partita IVA 101108221005; recare indicazione del seguente C.U.F.: UFWUBS Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio e contenere il riferimento del contratto e al singolo ordinativo di fornitura, riportando il CIG, le prestazioni cui si riferisce e i relativi prezzi.

3. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.

4. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto.

5. È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto dalla Fondazione e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati all’Azienda o a terzi.

6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).

7. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. L’inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

### **Articolo 13**

#### **Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori**

1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. Il Fornitore è tenuto al rispetto dell'obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell'ambito delle attività eseguite presso l'Azienda Ospedaliera stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.
3. Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato a norma dell'art 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e allegato al contratto parte integrante e sostanziale sotto la lettera \*\*).
4. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

### **Articolo 14**

#### **Aggiornamento tecnologico**

1. La Fondazione ha facoltà di richiedere al Fornitore, senza oneri aggiuntivi e alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione, l'aggiornamento dei sistemi e di tutte le componenti oggetto della fornitura.
2. Il Fornitore si impegna a garantire l'ottimizzazione e la standardizzazione dei protocolli di lavoro assicurando risultati conformi agli standard internazionali.

### **Articolo 14-bis**

#### **Responsabile unico del progetto - Direttore dell'esecuzione del contratto - Referente della fornitura**

1. Il Responsabile unico del progetto, nominato dalla Fondazione con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è \_\_\_\_\_, [\_\_\_\_\_]
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione con Deliberazione di aggiudicazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è \_\_\_\_\_, [\_\_\_\_\_],
3. Il Responsabile unico del progetto ed il Direttore dell'esecuzione del contratto sono preposti ai rispettivi i compiti previsti dal Codice cui si fa integrale rinvio.
4. Il Fornitore individua \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - quale Referente della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.
6. Il Fornitore ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

## **Articolo 15**

### **Inadempienze e penalità**

1. Il ritardato e l'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determinano l'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato Tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Fondazione. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Fondazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali previste a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. È fatta salva la facoltà per la Fondazione di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano, ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi/maggiori oneri. Resta inteso che il materiale non conforme sarà in ogni caso restituito, con spese a carico del Fornitore.
4. La Fondazione, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, D. Lgs. n. 36/2023, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, oppure potrà emettere fattura nei confronti del medesimo Fornitore per l'importo corrispondente alla penale dovuta. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Fondazione di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione a causa dell'inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere, con l'incameramento della cauzione prestata.
6. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione può risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

## **Articolo 16**

### **Responsabilità per danni**

1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche, difetti o vizi della fornitura, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosi garante nei confronti della Fondazione, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.
2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia

dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al proprio personale nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione durante l'esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.

4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto con fissazione di un termine breve per le contro deduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Fondazione ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

## **Articolo 17**

### **Cessione di credito e di contratto**

1. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 1120, comma 12, D. Lgs. n. 36/2023 e della "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui a Decreto del Commissario ad Acta U00308 del 03/07/2015 e s.m.i.

2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG della gara e anticipare i pagamenti alla Ditta mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023. Resta fermo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d), D. Lgs. n. 36/2023 in caso di modifiche soggettive.

## **Articolo 18**

### **Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

---

---

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023.

OPPURE

3. Non essendo stato dichiarato dal Fornitore all'atto dell'offerta, non è ammesso il ricorso al subappalto.

4. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **Articolo 19**

### **Risoluzione del contratto**

1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 D. Lgs. n. 36/2023, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al Fornitore, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico;

b) qualora siano riscontrate gravi difformità qualitative o gravi irregolarità anche rispetto ai termini di consegna o gravi ritardi che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;

c) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza dei sistemi/prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico, nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti dei sistemi/prodotti;

d) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 121 e 122 D. Lgs n. 36/2023;

e) inadempimento grave degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;

f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione della fornitura, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento" della Fondazione;

g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;

h) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

j) subappalto non dichiarato in sede di partecipazione alla gara;

k) mancato rispetto delle clausole anticorruzione di cui al Patto di Integrità accettato in sede di gara;

l) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in

corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione;

m) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

n) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

o) nel caso che, all'atto dell'aggiudicazione ovvero nel corso della fornitura, dovessero intervenire convenzioni CONSIP e/o aggiudicazioni di forniture da parte della Centrale Acquisti Regionale o gare svolte da altre Aziende Sanitarie/Ospedaliere in forma aggregata, per il medesimo oggetto del presente atto.

2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale la Fondazione, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 a valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

4. Resta comunque salvo il diritto della Fondazione, oltre e in aggiunta all'applicazione delle penalità previste, di procedere all'acquisto presso terzi dei sistemi/componenti/servizi necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza.

5. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti degli artt. 96 D. Lgs. n. 36/2023.

## **Articolo 20**

### **Garanzia definitiva**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 D. Lgs. n. 36/2023, il Fornitore costituisce garanzia definitiva a favore della Fondazione. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

2. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore medesimo.

3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

## **Articolo 21**

### **Brevetti industriali e diritti di privativa**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma la Fondazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

## **Articolo 22**

### **Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia**

1. Le modifiche nonché le varianti del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto.

2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120 D. Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

3. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023, la Fondazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **Articolo 23**

### **Protezione dei dati personali**

1. Le informazioni e i dati personali che in qualsiasi modo il Fornitore dovesse acquisire in virtù del presente contratto sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE)

2016/679 (GDPR) e dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati personali in parola è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché in formato cartaceo e avviene esclusivamente ai fini della corretta e completa gestione del contratto.

2. Considerato che le attività oggetto del contratto comportano la gestione da parte del Fornitore di dati personali, quest’ultimo, con separato contratto di cui all’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, è nominato dalla Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del citato art. 28, con riferimento alle operazioni di trattamento e ai dati che il Fornitore è chiamato a trattare in relazione all’esecuzione del contratto.

3. Il Fornitore, nell’esecuzione del contratto, può avvalersi di terze parti ubicate all’interno di Paesi appartenenti all’Unione Europea, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative capaci di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa di settore e tutelare i diritti degli interessati. In tali casi provvede, laddove necessario, a nominare le stesse quali “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, prima di far loro intraprendere qualsiasi trattamento originato dal presente contratto.

4. I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente contratto sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi e utilizzati per sole finalità statistiche. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non possono essere diffusi o comunicati a soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, da Autorità Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni.

5. È garantito all’interessato l’esercizio, sui propri dati, dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, fra i quali in particolare quello di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalle norme.

6. Le parti provvedono ciascuna per quanto di competenza a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali per quanto riguarda la figura dell’amministratore di sistema, ove applicabile.

#### **Articolo 24**

##### **Foro competente**

1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1 lett. e), D. Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

#### **Articolo 25**

##### **Spese di contratto**

1. Sono a carico esclusivo del Fornitore tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara, la stipulazione ed eventuale registrazione del contratto, ivi comprese quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso e le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto della fornitura, anche qualora la tassa, l'imposta od onere sia intestato a nome della Fondazione o di altri.
2. Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato elettronico, sottoscritto dalle parti con modalità di firma digitale, e registrato solo in caso d'uso.
3. L'imposta di bollo è stata assolta con oneri a carico del Fornitore che ha provveduto al pagamento di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) tramite modello \_\_\_\_ - utilizzando codice tributo \_\_\_\_\_ - ed ha trasmesso alla Fondazione copia della relativa quietanza di versamento.

## **Articolo 26**

### **Codice di comportamento**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, il fornitore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante, disponibili sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

## **Articolo 27**

### **Allegati**

1. Sono materialmente allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:

Allegato A – Offerta economica presentate dal Fornitore in sede di gara;

Allegato B - DUVRI

Si intendono allegati al contratto quali parti integranti ~~ed efficaci~~ e sostanziali, anche se non materialmente collazionati al medesimo ma conservati presso la Fondazione, i seguenti documenti: il Bando, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato tecnico di gara e suoi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante, l'Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono; la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Azienda sanitaria Policlinico Tor Vergata", di cui al DCA n. U00308 del 03/07/2015 e s.m.i.

2. Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo n. 20.

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Firmato digitalmente Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

[L'AGGIUDICATARIO]

Firmato digitalmente Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Il Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del C.c. e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Utilizzo del Contratto, Articolo 4 Durata del Contratto, Articolo 5 Installazione, configurazione e migrazione, Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 8 Assistenza tecnica e manutenzione, Articolo 9 Formazione del personale interno, Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 11 Corrispettivi contrattuali, Articolo 12 Fatturazione e pagamenti, Articolo 13 Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, Articolo 14 Aggiornamento tecnologico, Articolo 15 Inadempienze e penalità, Articolo 16 Responsabilità per danni, Articolo 17 Cessione di credito e di contratto, Articolo 18 Subappalto Articolo 19 Risoluzione del contratto, Articolo 20 Garanzia definitiva, Articolo 21 Brevetti industriali e diritti di privativa, Articolo 22 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, Articolo 23 Protezione dei dati personali, Articolo 24 Foro competente, Articolo 25 Spese di contratto, Articolo 26 Codice di comportamento, Articolo 27 Allegati.

[L'AGGIUDICATARIO]

Firmato digitalmente Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.*